



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Carlo Coco
Elena Vezzosi
Marcella Angelini

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore

SENTENZA N. <u>290/2024</u>
Depositata il 17 MAG. 2024
R.G. n. <u>118/2023</u>
Cron. n. <u>1086/2024</u>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. **148/2023** RGA promossa da:

CM MANZONI SPA con il patrocinio dell'avv. Carlo ZOLI

appellante

contro

INPS- ANCHE QUALE MANDATARIO DI S.C.C.I. SPA, con il patrocinio degli avvocati
Renato VESTINI, Maria LUPOLI e Oreste MANZI

appellato

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro

posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 9/5/2024

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;

viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto dalla società appellante, <<In data 11.1.2019, l'INPS di Ravenna ha notificato alla odierna ricorrente l'avviso di addebito n. 39320180001653576000 del 24.12.2018, a titolo di contributi previdenziali, somme aggiuntive e sanzioni, per il periodo dall'8.1.2015 al 30.4.2017 per il complessivo importo di € 348.241,68 (doc. 1, fasc. primo grado). Tale avviso si fonda sulle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017001133DDL del 16.6.2017 e notificato il 23.6.2017, con cui l'INPS avrebbe riscontrato talune irregolarità in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro e di versamenti contributivi. In particolare, gli ispettori hanno sostenuto che il contratto di appalto tra CM Manzoni s.p.a. (committente) e Tir Service s.c. (appaltatrice) dell'8.1.2015 per

l'esecuzione dei "servizi" di facchinaggio, movimentazione merci, stoccaggio e packaging sarebbe stato sostanzialmente simulato.

L'Istituto è giunto a tale conclusione in ragione della documentazione esaminata e delle dichiarazioni raccolte, da cui sarebbe emerso che "la Cooperativa Tir Service manca di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, non dispone di una vera sede operativa e non ha macchine e attrezzatura specifica per l'attività esercitata, ma piuttosto si fonda sul mero lavoro manuale e personale dei soci cooperatori presso i committenti": ciò in quanto "la Cooperativa dispone esclusivamente di forza lavoro, che viene messa a disposizione dall'impresa committente che ne richiede la disponibilità per la loro attività di produzione" (doc. 2, fasc. primo grado).

In tal senso, il personale della appaltatrice avrebbe utilizzato "esclusivamente mezzi ed attrezzature della CM Manzoni", che avrebbe fornito anche il materiale antinfortunistico. La medesima appaltatrice, inoltre, "seppure per la parte organizzativa abbia dovuto nominare due responsabili, questi ultimi non organizzano in alcun modo il lavoro all'interno della CM Manzoni. Infatti i dipendenti della Tir Service vengono impiegati con dei turni disposti dal capituono o capireparto dell'azienda appaltante e rispondono a precise direttive di questi ultimi"; a ciò si aggiunga che "l'organizzazione del lavoro viene stabilita con turni predisposti dal personale CM Manzoni ... i dipendenti della Tir Service sono tenuti a rispettare i turni ... e prendono ordini dai dipendenti di CM Manzoni" (doc. 2, fasc. primo grado).

I dipendenti di Tir Service, inoltre, secondo il verbale de quo, "accedono presso gli stabilimenti della CM Manzoni con un badge nominativo ... fornito dalla committente ... e utilizzano lo stesso orologio marcatempo dei dipendenti di quest'ultima ... per i lavoratori cui non è stato consegnato il badge le ore di lavoro vengono registrate dai preposti della committente compilando fogli mensili o giornalieri ... le ore effettuate dai dipendenti della Tir Service presso gli stabilimenti della CM Manzoni vengono riepilogate mensilmente. Tutti i prospetti ... vengono inviati alla Sig.ra Kadija che le registra su un brogliaccio, dove indica per ogni lavoratore le ore lavorate presso ogni committente e gli importi delle retribuzioni di fatto erogate"; in altri termini, "il corrispettivo dell'appalto viene nei fatti stabilito sulla base delle ore effettive di lavoro prestate, infatti, alla fine di ogni mese vengono conteggiate le ore effettuate e moltiplicate per 13 euro (compenso corrisposto dalla CM Manzoni)".

Infine, "i lavoratori della coop sono formalmente qualificati come facchini, ma prestano lavoro per qualsiasi attività venga richiesta dalla committente, svolgendo le stesse mansioni dei dipendenti della committente ... pertanto, svolgono l'attività all'interno del processo produttivo aziendale interagendo direttamente con il personale della committente".

In ragioni di tali elementi di fatto, gli Ispettori hanno ritenuto che il contratto di appalto "intercorso tra la CM Manzoni s.p.a. e la Tir Service s.c. vada ricondotto nell'ambito di una somministrazione di manodopera illecita, non sussistendo le

debite autorizzazioni", con la conseguenza che i dipendenti formalmente in forza a Tir Service s.c. dovrebbero essere considerati a tutti gli effetti dipendenti della CM Manzoni s.p.a. che ne ha utilizzato di fatto le prestazioni.

In questa situazione, l'INPS ha proceduto al recupero della contribuzione asseritamente omessa per il periodo dall'8.1.2015 al 30.4.2017 (calcolata sulle retribuzioni previste dal CCNL del settore "Chimica gomma vetro - PMI" per gli operai inquadrati al 2° livello) per € 296.106,90, oltre ad € 16.252,89 per sanzioni civili. L'Istituto ha così notificato il verbale di accertamento n. 2017001133DDL del 16.6.2017 per un importo totale di € 312.359,79 (doc. 2, fasc. primo grado).

Il ricorso amministrativo con cui l'odierna appellante ha chiesto l'annullamento del verbale (doc. 3, fasc. primo grado) è stato respinto dall'INPS con determinazione n. 1288 del 23.10.2018 (doc. 4, fasc. primo grado)>>.

2. Avverso il conseguente avviso di addebito ha proposto ricorso la società e il Tribunale di Ravenna – assunte prove anche orali – lo ha respinto (per la gran parte¹) con la sentenza qui appellata, ritenendo provata la fittizietà del contratto di appalto concluso tra la società CM MANZONI e la appaltatrice TIR SERVICE.

3. Ha proposto appello la società opponente, censurando la decisione laddove ha dato prevalenza alle risultanze dell'accertamento ispettivo rispetto a quelle della prova testimoniale, in contraddizione con i principi regolatori della materia, senza tenere conto delle incomprensioni dovute alla scarsa conoscenza della lingua italiana da parte di molti lavoratori ascoltati dagli ispettori, senza dare persuasivamente conto delle ragioni di preferenza accordate alle SIT, ignorando elementi di fatto ivi presenti e favorevoli alla società ricorrente/appellante, ipotizzando un interesse in causa in capo ai lavoratori escussi come testi (laddove, se mai, essi avrebbero avuto interesse opposto).

In particolare, l'appellante ha evidenziato che dalle prove per testi era emerso che i lavoratori della Tir e quelli della CM MANZONI erano addetti ad attività diverse, quelli della Tir ricevevano direttive effettivamente da un proprio responsabile, disponevano di tesserini di riconoscimento, avevano turni diversi dai dipendenti di CM MANZONI – sia pure nel medesimo arco temporale giornaliero – e la rilevazione dei loro orari era funzionale ai rapporti interni e non a quelli tra le società.

L'appellante ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni, già svolte in via principale, di integrale annullamento dell'avviso di addebito impugnato.

Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'INPS, che ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.

¹ è stato accolto per la parte relativa alla richiesta di detrazione di quanto corrisposto dalla committente e per quella concernente l'annullamento della pretesa di contributi e sanzioni per irregolare occupazione per una giornata di due dipendenti (Said Daamache e Abdellah Hadfaoui), aspetti estranei all'appello e su cui è giudicato



4. Va premesso che la costituzione dell'INPS, per quanto in effetti tardiva – non potendosi imputare a parte appellante la mancata conoscenza della sopravvenuta cessazione del servizio del precedente procuratore dell'Istituto – non preclude l'acquisizione dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni dei lavoratori dall'ente tempestivamente prodotti nel proprio fascicolo di primo grado e ampiamente richiamati dalla decisione impugnata: il criterio di acquisizione delle prove – nella materia lavoristica in particolare – è stato per così dire dilatato dalla giurisprudenza di legittimità a far tempo da Cassazione civile sez. lav., 6/7/2000, n. 9034 e Cassazione civile sez. lav., 15/5/2018, n. 11845 ha chiarito che *“nel rito del lavoro occorre temperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado”*.
5. Con il **primo motivo** la società rileva la discrepanza tra le dichiarazioni come raccolte e verbalizzate dagli ispettori e quelle rese dai medesimi lavoratori in sede giudiziale e censura il rilievo dato alle prime e al verbale ispettivo dal Tribunale; con il **secondo**, lamenta un'errata ricostruzione delle modalità di esecuzione dell'appalto oggetto di causa.
I motivi possono dunque essere trattati congiuntamente, perchè attengono alla correttezza delle valutazioni istruttorie.
L'appellante lamenta in primo luogo la violazione delle norme che presiedono alla valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2700 c.c.), deducendo un'impropria valorizzazione del verbale ispettivo rispetto a quanto emerso nel corso delle prove testimoniali; evidenzia l'origine straniera dei lavoratori sentiti dagli ispettori e la loro scarsa comprensione della lingua italiana e *“come le maggior parte delle domande rivolte in italiano dalla Guardia di Finanza ai soci nordafricani della cooperativa appaltatrice abbiano riguardato argomenti strettamente giuridici, tra cui i sopra evidenziati aspetti concernenti la vita societaria di Tir Service, come il bilancio, o le assemblee in cui esso è approvato (...)”* (pag. 19 appello); nega che i detti lavoratori possano avere avuto un qualche interesse a rettificare le proprie originarie dichiarazioni.
6. Quanto alla presunta violazione delle regole sul valore delle prove, è consolidato il principio secondo cui *“la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (articolo 244 del cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,*

involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti" (Cass. civ. sez. VI, 10/10/2022, n. 29361). Nel caso di specie, il Tribunale altro non ha fatto se non dare maggior rilievo agli elementi probatori raccolti in sede ispettiva non già per una valorizzazione del verbale quale prova tipica (notoriamente privilegiata solo per "con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento" - Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, n.15638 ex multis) ma perchè complessivamente risultati più persuasivi, sia perchè raccolti nell'immediatezza dei fatti, sia perchè poteva escludersi, allora, qualsiasi sensibilizzazione dei lavoratori circa le possibili conseguenze delle loro dichiarazioni.

Ancora, va ricordata altra affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori" (Cassazione civile sez. lav., 6/9/2012, n.14965²), in ossequio al principio di presunzione di legittimità dell'attività amministrativa.

² la decisione compone con attenzione i diversi principi ispiratori del criterio di giudizio e così si esprime nella chiara motivazione: "... Giova precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte; non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova,

7. Deve poi osservarsi che quelle poste ai lavoratori, lungi dall'essere "domande tendenziose con cui gli Ispettori hanno cercato – sfruttando la "debolezza" di lavoratori stranieri che non comprendono l'italiano – di insinuare il dubbio circa la consistenza e la regolare vita associativa della cooperativa appaltatrice" (pag. 19 cit.), sono domande volte a comprendere se il rapporto associativo fosse, appunto, effettivo, il che evidentemente connota quello di lavoro che ad esso accede, il che può offrire elementi utili anche alla valutazione della genuinità delle ulteriori forme date alle attività imprenditoriali oggetto di indagine.
8. Passando alla considerazione delle "rettifiche" in sede di escussione giudiziale, bensì numerose se non persino "sistematiche", va notato come siano state apportate anche da soggetti di madrelingua italiana, cui certo non può riferirsi alcuna incomprensione in sede di prima verbalizzazione, come opportunamente notato già dal primo giudice: "... per tutte il responsabile di produzione RANDI, che non risulta di madrelingua araba, il quale dopo avere a S.I.T. ispettivo dichiarato che "A.D.R.: i dipendenti della TIR SERVICE che lavorano alla CM MANZONI nel suo reparto prendono ordini solo da lei ? sì da me o dal capoturno", in questa sede ha testimoniato che "Quando ho detto "ordini" nelle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza, intendevo la programmazione del lavoro, l'esecuzione dei lavori la facevano per conto loro sulla base della programmazione concordata con Tir Service", ma al contempo confermando un suo relazionarsi con una pluralità di operai dell'appaltatore: "Io mi rapportavo anche con Amor Ferjani, con Hamid Jendoubi e con Hicham Bennany", tutti conseguentemente elevati al rango di referenti: una cooperativa di referenti verrebbe da dire...".
- Eloquente è quanto riferito in sede di indagini da Tassone Franco, di lingua italiana e obiettivo nel riferire circostanze varie, anche favorevoli alla società ricorrente/appellante (con riguardo al funzionamento della cooperativa), ma assai chiaro quanto all'affidamento della gestione del lavoro alle committenti³.

addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).

Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell'INPS, ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. 12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.

Ritiene il Collegio che in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori"

³ così da pag. 13 del doc. 11 fascicolo INPS qui prodotto

9. Deve dunque altresì pienamente condividersi il complessivo ragionamento del Tribunale, che compone i plurimi elementi istruttori valorizzando le dichiarazioni rese in sede ispettiva (da ritenersi maggiormente attendibili sia perchè rese nell'immediatezza dei fatti sia perchè prive di qualsiasi consapevolezza delle loro possibili conseguenze "amministrative"), affermando che "Le stesse dichiarazioni rese agli ispettori del legale rappresentante della cooperativa EL HAOURI sono significative in questo senso, posto che lo stesso, pur dovendo gestire una quarantina di "soci", svolgeva le mansioni di carrellista all'interno dell'appalto in questione e al contempo - essendo preposto al controllo del personale alle nostre dipendenze. All'interno della fabbrica - "a volte" si reca alla CM MANZONI e alla RICCI PALLETS, altra azienda presso la quale la cooperativa aveva lavoratori in appalto, nonché (così le S.I.T. HADFAOUI) sostituiva pure i lavoratori assenti.

Pertanto l'unica funzione che lo stesso è riuscito ad indicare come organizzativa è la mera attività di stabilire i turni settimanali del proprio personale in accordo con i caporeparto delle appaltatrici (ma in realtà i turni li decide il caporeparto della formale committente: v. S.I.T. HADFAOUI ABDESSAMAD).

E questo non è certo un caso, essendo emerso che gli ordini li davano direttamente i caporeparto dell'azienda committente (rectius: reale datore di lavoro) e non certo un'inesistente figura di referente dell'appalto (v. S.I.T. ADRAOUI; S.I.T. BANNANY; S.I.T. ECH CHAFANI; S.I.T. EL HEJRI; S.I.T. JAFRI; S.I.T. JENDOUBI HAMID).

I materiali di consumo (guanti) utilizzati dai lavoratori in appalto nemmeno erano forniti dal formale datore di lavoro, bensì dall'utilizzatore finale (S.I.T. BANNANY; S.I.T. ECH CHAFANI; S.I.T. JAFRI; S.I.T. EL HEJRI, riferito ad EVERCOMPOUNDS S.P.A., altra società del Gruppo, oggetto di speculare accertamento), il che evidentemente depone fortissimamente per l'inesistenza radicale di una organizzazione di impresa in capo all'appaltatore (che dire, se

Al sig. TASSONE Franco vengono poste le seguenti domande:\

D.: "Sig. TASSONE, che attività svolge attualmente?"\

R.: "lavoro per la COOPERATIVA TIR SERVICE da aprile 2016."\<

D.: "Sig. TASSONE, che mansioni svolge all'interno della "TIR SERVICE SOC COOP ARL" e presso quale azienda?"\<

R.: "sono carrellista presso la EVERCOMPOUNDS e la CM3 MANZONI."\<

D.: "Sig. TASSONE, come accede sul posto di lavoro?"\<

R.: "accedo con un badge della EVERCOMPOUNDS anche quando lavoro alla CM3 MANZONI."\<

D.: "Sig. TASSONE, quindi le ore che effettua sia alla EVERCOMPOUNDS che alla CM3 MANZONI vengono riportate in unico prospetto relativo al badge della EVERCOMPOUNDS?"\<

R.: "sì è così, c'è un unico orologio marcatempo per tutte le persone che lavorano sia alla EVERCOMPOUNDS che alla CM3 MANZONI."\<

D.: "Sig. TASSONE, da chi prende ordini all'interno delle aziende dove lavora?"\<

R.: "prendo ordini dai caporeparto o dai dipendenti del reparto logistico della aziende dove lavoro. Il lavoro su turnazione stabilita dalla EVERCOMPOUNDS."

l'appaltatore ha una struttura organizzativa tale da non fornire nemmeno guanti al proprio personale ? in che cosa può dirsi esistente una organizzazione di impresa ?).... Può poi aggiungersi che nonostante sulla carta il corrispettivo (uno dei due oggetti dell'appalto, l'altro è la prestazione) fosse previsto a misura (di kg movimentati) nella realtà l'unico dato che rilevava erano le ore di lavoro effettivamente prestate dai (formalmente) dipendenti della cooperativa".

10. Pienamente condivisibili sono le considerazioni in diritto articolate dal Tribunale, che ha richiamato i principi della giurisprudenza consolidata di legittimità (Cass. 12551/2020), ribaditi dalla recente pronuncia di Cassazione civile sez. lav., 28/6/2023, n. 18455, la quale ha valorizzato, per gli appalti c.d. leggeri (o *labour intensive*) la condizione, bensì sufficiente ma anche necessaria, di un'effettiva organizzazione del personale da parte dell'appaltatore e ciò anche laddove si tratti di appalti tecnologici⁴ (quale certo non è quello qui in esame): *"in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonomia dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante - l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto. A tal fine, a*

⁴ chiarissima la motivazione (enfasi aggiunta): *"Secondo un indirizzo di questa Corte ormai consolidato ed anche di recente confermato in termini generali, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo; e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav., 3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960)"*

seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti"

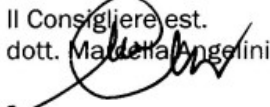
11. I motivi di gravame devono dunque essere respinti e la sentenza merita piena conferma.
12. Le spese del grado – liquidate sulla base del valore di controversia (circa €.350mila), tenendo conto della relativa modestia dell'impegno processuale e della relativa ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CM MANZONI SPA avverso la sentenza n. 176/2022 del Tribunale di Ravenna resa e pubblicata il giorno 29/9/2022, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. rigetta l'appello e
2. condanna la società al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.7.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13^{1-quater}, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Bologna, 9/5/2024

Il Consigliere est.
dott. 

minuta depositata il giorno

16/5/24

Il Presidente
dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO UPP
DOTT. SSA ROSSELLA NICASTRO
Rossella Nicastro

